

1918, n. 1314, essa — in base alle disposizioni del precedente decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444, circa gli aumenti dei salari del personale operaio delle amministrazioni dello Stato, ed alle direttive emanate dal Ministero del tesoro — non è parimente applicabile alle operaie degli Ospedali militari, al cui miglioramento economico fu provveduto in modo separato con l'anzidetta circolare del 20 agosto decorso.

« *Il sottosegretario di Stato*

« FINOCCHIARO-APRILE ANDREA ».

**Russo.** — *Ai ministri della guerra e della marina.* — « Per sapere se abbiano emanato, o pensino di emanare qualche disposizione per richiamare le autorità dipendenti, Comandi ai depositi di distretti militari, di difese, di Regie navi, Direzioni di ospedali ecc. a che diano corso sollecito alle pratiche riguardanti pensioni, premi di congedamento, pacchi vestiario e simili, facendo attendere il meno possibile agli interessati, smobilizzati, mutilati, invalidi di guerra, i documenti di cui abbisognano per conseguire quanto loro spetta, o almeno diano sollecite risposte alle loro domande ».

**RISPOSTA.** — « In merito all'interrogazione dell'onorevole Russo, il Ministero della guerra può rispondere per quanto riguarda il premio di congedamento e il pacco vestiario.

« Per il primo non si ravvisa la necessità di emanare nuove disposizioni per richiamare le autorità militari perchè diano sollecito corso alle pratiche relative, essendo state già emanate al riguardo, fin dal momento della loro concessione ed anche successivamente, disposizioni precise e tassative perchè detti premi vengano sollecitamente pagati. Ho quindi motivo di ritenere che il servizio generale proceda bene. Se alcuni militari congedati non si vedono pagare i premi dipende in massima parte dal fatto che questi sono stati denunziati ai tribunali militari o hanno riportato condanne, ovvero erano esonerati alla data dell'armistizio, nelle quali condizioni i premi non sono dovuti, mentre gli interessati credono di averne diritto e li reclamano. Non nego però che, eccezionalmente, possano verificarsi ritardi per speciali ragioni, nel pagamento a chi vi abbia realmente diritto; ma come è ovvio occorre allora più che con disposizioni generali, che

non parrebbero efficaci, rimuovere caso per caso le difficoltà che si frappongono al pagamento. Se quindi l'onorevole interrogante è a conoscenza di qualche caso in cui sia mancato senza ragione il pagamento del premio, lo prego di farmelo presente per i provvedimenti necessari.

« Nei riguardi del pacco vestiario si avverte che tutte le disposizioni affinchè sia subito consegnato sono state emanate; si è provveduto affinchè venga consegnato d'ora in avanti all'atto del congedamento; e, ove i depositi abbiano esauriti i pacchi, si è data la disposizione di corrispondere l'equivalente valore in denaro. Nei riguardi delle domande che gli smobilizzati presentano si fa conoscere all'onorevole interrogante che il Ministero non può tenere un carteggio speciale per i singoli individui, ma si comporta in modo da indagare presso i Corpi d'armata e i distretti ai quali appartengono gli interessati affinchè detti Enti militari provvedano in merito secondo la loro competenza.

« *Il sottosegretario di Stato per la guerra*

« FINOCCHIARO-APRILE ANDREA ».

**Salvadori Guido ed altri.** — *Al ministro dell'industria, commercio e lavoro.* — « Per sapere se non ritenga equo e doveroso estendere il decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, anche agli impiegati di commercio e commessi di negozio temporaneamente disoccupati ».

**RISPOSTA.** — « Il decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, cui si riferiscono gli onorevoli interroganti, all'articolo 2, stabilì che i sussidi di disoccupazione fossero erogati fino al 31 dicembre, ma escluse dal godimento di essi gli impiegati privati.

« A tale stato di cose ha posto rimedio il decreto-legge 19 ottobre, n. 2114, il quale, mentre estende alla categoria degli impiegati e commessi l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha stabilito poi che il sussidio di disoccupazione, nella misura prescritta dalle nuove tabelle, sia corrisposto in via transitoria anche agli impiegati privati con stipendio inferiore alle 350 lire mensili per il periodo di giorni 180 a partire dall'11 dicembre, data in cui entrarono in vigore le nuove norme. Detto periodo in casi eccezionali può essere portato al massimo a giorni 270.

« *Il sottosegretario di Stato*

« RUINI ».